

Regolamento per l'applicazione  
dell'Imposta Municipale propria (IMU)

*(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 03/07/2012)*

## **SOMMARIO**

**Art. 1 – Oggetto del regolamento.**

**Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.**

**Art. 3 – Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.**

**Art. 4 – Versamenti.**

**Art. 5 – Importi minimi di versamento.**

**Art. 6 – Interessi.**

**Art. 7 - Attività di controllo ed interessi moratori**

**Art. 8 – Rimborsi.**

**Art. 9 – Istituti deflativi del contenzioso.**

#### **Art. 1 – Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Grumolo delle Abbadesse dell'Imposta municipale propria (IMU) nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi dell'art. 13, comma 13, del d.l. 201/2011 (conv., con modific. con l. n. 214/2011) e degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 (conv., con modific. con l. n. 214/2011) e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra legislazione o normativa successiva applicabile.

#### **Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia d'immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza. Al fine di beneficiare di tale agevolazione, il contribuente deve presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

#### **Art. 3 – Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.**

1. I fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, godono dell'applicazione delle agevolazioni di legge dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione.

#### **Art. 4 – Versamenti.**

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

#### **Art. 5 – Importi minimi di versamento.**

1. Non è dovuta l'imposta qualora essa sia uguale o inferiore a 10,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **Art. 6 – Interessi moratori.**

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.

#### **Art. 7 - Attività di controllo.**

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (trenta/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

#### **Art. 8 – Rimborsi.**

1. Non si dà luogo a rimborsi d'importi qualora l'ammontare dovuto non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,00 (dieci/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

#### **Art. 9 – Istituti deflativi del contenzioso.**

1. All'imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso.